



Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Ordinanza n. 15 Prot. n. 3093 del 02.02.2011

TIPO ORDINANZA	SETTORE PROPONENTE	DATA DI EMISSIONE
SINDACALE	Uff. Coordinamento-Settore XII	02.02.2011

DIVIETO DI SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE, PROVENIENTI DALLE PROPRIETÀ PRIVATE, NELLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DELLE AREE CON SISTEMA FOGNARIO SEPARATO (Cuma, Fusaro, Scalandrone, Baia, Bellavista, Torregaveta, Mercato di Sabato- V.le Olimpico)

Premesso:

- che nelle località Cuma, Fusaro, Scalandrone, Baia, Bellavista, Torregaveta, Mercato di Sabato- V.le Olimpico è in esercizio una rete fognaria di tipo separato (bianca e nera) con relativi impianti di sollevamento;
- che, su disposizione del Sindaco, il Servizio comunale competente ha accertato, in dette località, la presenza di numerose immissioni di acque bianche nelle condotte della rete fognaria destinata alle sole acque nere, provenienti da pluviali e piazzali privati;
- che, il Regolamento del servizio comunale di fognatura, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/1994, prescrive il divieto di immettere nella fognatura delle acque nere le acque bianche nonché sostanze che possano danneggiare gli impianti e le persone ad essi addette;
- che, le “Autorizzazioni di allaccio” alla pubblica fognatura, rilasciate ai proprietari degli immobili, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, siti in dette località, escludono categoricamente le immissioni di acque bianche nella rete fognaria nera e pertanto vengono rilasciate esclusivamente per la realizzazione di reti fognarie interne separate (bianche e nere);
- che, in occasione di perturbazioni atmosferiche di forte intensità, negli ultimi anni, si sono verificati allagamenti delle strade, aggravati dalla fuoriuscita di acque nere dai pozzetti delle relative fognature, con conseguenti problemi alla viabilità, nonché di grave pregiudizio per l’igiene e salute pubblica, ed in particolare si verifica l’allagamento di sedi stradali di liquidi misti ai reflui fognari;
- che i liquami delle zone sopra indicate, vengono sollevati da 4 stazioni di pompaggio per scaricare nell’impianto di depurazione di Cuma, con notevole usura delle attrezzature elettromeccaniche, con altissimi consumi di energia elettrica e con il continuo pericolo di fuoriuscita di liquami in occasione di piogge abbondanti;
- che la fuoriuscita delle acque nere dai pozzetti e dalle stazioni di sollevamento, è dovuta soprattutto all’immissione delle acque piovane provenienti dalle proprietà private;

Ritenuto necessario vietare lo scarico delle acque meteoriche nella condotta pubblica fognaria delle acque nere, provenienti dai tetti e dai cortili degli immobili privati delle zone dove è in esercizio il sistema fognario di tipo separato (bianche e nere), al fine di evitare intasamenti e rigurgiti della rete fognaria comunale e successivi allagamenti del manto stradale, la fuoriuscita dalle stazioni di sollevamento, oltre all’eccessivo consumo di energia elettrica e all’usura anticipata delle attrezzature elettromeccaniche;

Visti

- il D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento sull’esercizio delle fognature vigente;
- il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. ed in particolare gli artt. 7 bis e 50, comma V;

Il Coordinatore dei Settori Tecnici
Ing. Michele Balsamo

Il Responsabile del Settore XII
Geom. Luigi Della Ragione

IL SINDACO

ORDINA

Per le ragioni di cui in premessa, a tutti i proprietari degli immobili ed amministratori di condomini siti nelle località di Cuma, Fusaro, Scalandrone, Baia, Bellavista, Torregaveta, Mercato di Sabato- V.le Olimpico del Comune di Bacoli:

- il divieto di scaricare nella rete fognaria delle acque nere, le acque piovane provenienti dai tetti e dai cortili degli immobili privati nonché eventuali sostanze che possono danneggiare gli impianti e le persone ad essi addetti;

- nelle more di quanto stabilisce l'art. 113 del D.lgs. 152/2006, ai proprietari di immobili ed amministratori di condomini che eventualmente si trovino nella condizione di dover convogliare lo scarico di acque piovane, provenienti da pluviali e dai cortili privati, nelle fognature delle acque nere, di provvedere all'esecuzione, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo, dei lavori di adeguamento delle condotte fognarie interne agli immobili privati, in modo da escludere categoricamente l'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria delle acque nere;

- di richiedere agli uffici comunali preposti (Servizio Fognature-Settore XII), nelle more di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico delle acque meteoriche, provenienti dai tetti e dai cortili degli immobili privati, alla rete di smaltimento delle acque bianche, dove presente, fermo rimanendo che l'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, per le attività commerciali e industriali, in fognatura o in acque superficiali vengono rilasciate rispettivamente dall'ATO2-Campania e dalla Amministrazione Provinciale di Napoli;

- nel caso che nella zona non sia presente la condotta pubblica di smaltimento delle acque bianche, le acque piovane dovranno essere scaricate direttamente nelle cunette laterali delle strade in modo da affluire alle più vicine caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane;

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'ottemperanza della presente Ordinanza, all'irrogazione delle eventuali sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Municipale, con l'ausilio, ove necessario e richiesto, del Servizio fognature del Settore XII;

Assicurare la massima diffusione e conoscenza della presente con la pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio del Comune nonché mediante affissione di manifesti nei luoghi di maggior afflusso di pubblico delle località interessate e sul sito internet del Comune.

SANZIONI

Ai contravventori, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00, con eventuale pagamento in misura ridotta - ai sensi della legge 689/81;

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso, al T.A.R. della Campania, sezione di Napoli, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, 02 Febbraio 2011

IL SINDACO

Dott. Ermanno Schiano

Si Trasmettere copia della presente a:

1. *Comando di Polizia Municipale*
2. *Comando Stazione Carabinieri di Bacoli*
3. *Distaccamento Forestale di Pozzuoli*
4. *Albo pretorio comunale*
5. *Settore XII – Servizio Fognature*
6. *Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito del Comune*